

Codice DB1000

D.D. 21 marzo 2014, n. 59

D.G.R. 6 Luglio 2009, n. 16-11713. Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". Aggiornamento degli Allegati.

IL DIRETTORE

La Regione Piemonte, in coerenza con i criteri stabiliti dal d.m. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del d.lgs. 152/1999", ha emanato il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Con la D.G.R. n. 64-10870 del 23 febbraio 2009 la Regione Piemonte, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 2 bis del r.r. 10/R/2007, ha definito le condizioni e le modalità per l'utilizzo agronomico del materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attività agricola.

Considerato che il punto 1, lettera B) dell'Allegato alla predetta D.G.R. n. 64-10874 prevede l'obbligo di redazione e di conservazione per almeno tre anni della registrazione dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica, secondo modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché dei materiali in uscita dai medesimi, secondo le modalità definite dall'Allegato III, Parte A del r.r. 10/R/2007.

Considerato che con la D.G.R. 6 luglio 2009, n. 16-11713 la Regione Piemonte ha approvato il "Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica" (Allegato II) e il "Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica" (Allegato III).

Dato atto che, in considerazione del contenuto essenzialmente tecnico dei suddetti allegati, la citata D.G.R. n. 16-11713 ha dato mandato alla Direzione Ambiente di provvedere, d'intesa con la Direzione Agricoltura, agli eventuali aggiornamenti degli Allegati alla deliberazione mediante determinazione del Direttore.

Tenuto conto che attualmente il "Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica" richiede di indicare, per ciascuna alimentazione del digestore, l'origine dei materiali utilizzati.

Rilevato tuttavia che i suddetti materiali, in attesa della loro immissione nel digestore, sono ordinariamente stoccati in modo indifferenziato, anche se provenienti da diverse aziende conferenti. Considerato che al Comitato tecnico istituito con deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2002, n. 65-8111, sono state avanzate richieste di modifica del citato Modello di registro per renderlo più facilmente utilizzabile, nonché per semplificare il quadro degli oneri richiesti ai gestori degli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas.

Considerato che la finalità di assicurare la tracciabilità dei flussi dei materiali di origine extra-aziendale può essere soddisfatta mediante la compilazione di un apposito modello, in cui vengono registrati la tipologia del materiale, la sua quantità, l'origine e la data di conferimento all'impianto.

Atteso conseguentemente che, con la creazione del registro di cui al punto precedente, non è più necessario prevedere l'indicazione dell'origine dei materiali extra-aziendali nel "Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica".

Rilevato inoltre che l'attuale "Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica" (Allegato III alla D.G.R. 6 luglio 2009, n. 16-11713) non specifica la tipologia di materiale ceduto.

Considerato tuttavia che, a valle del processo di digestione anaerobica, il digestato può essere oggetto di ulteriori trattamenti, quali ad esempio la separazione solido-liquido, tali da modificarne le caratteristiche chimico-fisiche.

Ritenuto pertanto utile integrare il citato “Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica”, prevedendo l’inserimento di una voce relativa alla tipologia di materiale in uscita dall’impianto.

Preso atto che le proposte di modifica degli Allegati II e III alla D.G.R. 6 luglio 2009, n. 16-11713 contenute nella presente determinazione sono state positivamente valutate dal Comitato tecnico;

tutto ciò premesso,

d’intesa con la Direzione Agricoltura,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, gli Allegati II e III costituenti parte integrante della presente determinazione, i quali sostituiscono rispettivamente gli Allegati II e III alla D.G.R. 6 luglio 2009, n. 16-11713 “Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R”.

La presente determinazione non dispone impegni o movimenti finanziari a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio

Allegati

ALLEGATO II.

A.

Modello di registro dei materiali extra-aziendali conferiti all'impianto di digestione anaerobica.

Data¹ (gg/mm/aa)	Tipologia del materiale	Origine del materiale²	Quantità (q tal quale)

B.

Modello di registro dei materiali immessi nel digestore anaerobico.

Data³ (gg/mm/aa)	Tipologia del materiale	Quantità (q tal quale)

¹ indicare la data di consegna della partita presso l'impianto.

² indicare l'identificativo (C.F., CUA o P. IVA) del soggetto conferente.

³ indicare la data di caricamento nel digestore.

ALLEGATO III.**Modello di registro dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica.**

Data (gg/mm/aa)	Tipologia del materiale	Destino del materiale¹	Quantità (q tal quale)

¹ indicare l'identificativo (C.F., CUA o P. IVA) del soggetto extra-aziendale a cui viene ceduto il materiale, oppure la dicitura "Utilizzo agronomico" qualora il materiale sia distribuito sui terreni aziendali.